LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 195)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore FORTUNATI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1953

Revisione delle categorie del personale dell'Istituto centrale di statistica.

Onorevoli Senatori. — La proposta che noi vi presentiamo è determinata dalla necessità più volte espressa di un riordinamento degli organici del personale dell'Istituto centrale di statistica. L'attuale situazione, infatti, si riflette negativamente, sia negli aspetti sociali, sia negli aspetti tecnici, sull'efficienza di un organo che assomma così importanti e delicate funzioni d'ordine nazionale.

Per questo i singoli articoli della presente proposta di legge mirano ad adeguare l'ordinanamento del personale alle esigenze funzionali dell'Istituto, associando all'interesse generale del servizio il soddisfacimento delle legittime aspettative del personale.

Attualmente i ruoli organici dell'Istituto prevedono per il personale impiegatizio soltanto la categoria di concetto e la categoria d'ordine. In quest'ultima lo sviluppo di carriera è consentito solo sino al grado X per il personale maschile e sino al grado XI per il personale femminile, che pure svolge mansioni identiche. Manca poi del tutto una categoria del personale analoga a quella del gruppo B delle Amministrazioni dello Stato, per cui nella categoria d'ordine sono inquadrati

impiegati forniti di titolo di studio di scuola media superiore e impiegati forniti solo di titolo di scuola media inferiore.

A parte l'evidente minorazione nei confronti degli impiegati statali dovuta alla mancanza dei gradi citati e della categoria intermedia tra quella d'ordine e quella di concetto, la situazione è aggravata dal fatto che oltre un terzo degli impiegati della categoria d'ordine si trova nel massimo grado consentito, in taluni casi da oltre 15 anni, e quasi, in ogni caso, in età relativamente giovane, avendo ancora, in media, 15 anni di servizio da compiere.

Il grado massimo è, inoltre, già saturo, venendo così bloccata anche la carriera di quanti si trovano nei gradi inferiori.

Ad ovviare agli inconvenienti precisati, sono informati i primi due articoli della presente proposta, i quali prevedono appunto la unificazione dei ruoli degli ufficiali di statistica (personale maschile) e le ausiliarie (personale femminile); la istituzione dei gradi VIII e IX per la categoria d'ordine; la istituzione della categoria di revisione, con lo

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sviluppo di carriera fino al grado VI, alla quale dovrebbero accedere tutti coloro che sono forniti del titolo di studio idoneo.

Un riordinamento degli organici si rende necessario anche per la categoria del personale subalterno, per la quale la presente proposta prevede l'istituzione dei gradi di commesso e commesso capo, nonchè la istituzione della categoria degli operai specializzati. L'Istituto, infatti, che ha bisogno permanentemente di personale che provveda alla manutenzione dell'attrezzatura del servizio meccanografico, attualmente inquadra nel personale subalterno gli operai specializzati, corrispondendo una indennità speciale in riconoscimento delle

particolari funzioni esplicate. L'istituzione dei nuovi gradi per i subalterni e della categoria degli operai specializzati è prevista negli articoli 3 e 4 della proposta di legge.

La revisione delle categorie del personale è di fondamentale importanza per lo svolgimento delle attività dell'Istituto centrale di statistica.

D'altro lato, non vi sono ostacoli di carattere finanziario all'attuazione del provvedimento di legge, in quanto il riordinamento può essere sostenuto dalla Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica nell'ambito dei fondi dei consueti stanziamenti corrisposti all'Istituto nel bilancio generale dello Stato.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli degli ufficiali di statistica e delle ausiliarie della categoria d'ordine dell'Istituto centrale di statistica sono unificati.

Il collocamento nel ruolo unico è effettuato secondo l'anzianità di grado. A parità di anzianità di grado la precedenza spetta agli ufficiali di statistica.

Nel ruolo unico della categoria d'ordine sono aggiunti i gradi VIII e IX (ufficiale principale e ufficiale capo).

Art. 2.

Per il personale a contratto dell'Istituto centrale di statistica è istituita la categoria di revisione.

Alla data di entrata in vigore della presente legge il personale della categoria d'ordine dei gradi X e XI, se fornito del titolo di studio di scuola media superiore, viene inquadrato nel ruolo della categoria di revisione, con lo stesso grado cui appartiene. Il rimanente personale della categoria d'ordine fornito del suddetto titolo di studio potrà accedere alla categoria di revisione secondo le norme che saranno fissate dal Comitato Amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Nella categoria del personale subalterno sono aggiunti i gradi di commesso e commesso capo.

Art. 4.

Alla data di entrata in vigore della presente legge il personale operaio a contratto, in servizio all'Istituto centrale di statistica, è inquadrato nella categoria degli operai specializzati.

Art. 5.

La tabella di cui al regio decreto 23 novembre 1942, n. 1501, è sostituita dalla seguente:

GRADO

QUALIFICA

Categoria di concetto

IV Direttore generale

V Direttore capo servizio

VI Capo reparto

VII Capo sezione

VIII Capo ufficio

IX 1º segretario

X Segretario

XI Vice segretario

Categoria di revisione

VI Revisore capo

VII Revisore principale di 1² classe

VIII Revisore principale di 2ª classe

1X 1º revisore

X Revisore

XI Vice revisore

Categoria d'ordine

VIII Ufficiale capo

IX Ufficiale principale

X Ufficiale di statistica di 1² classe

XI Ufficiale di statistica di 2ª classe

XII Ufficiale di statistica di 3ª classe

XIII Ufficiale di statistica di 4ª classe

Personale subalterno

Commesso capo Commesso Usciere capo Usciere

Inserviente

Categoria degli operai specializzati

Operaio capo

Operaio principale

Operaio specializzato di 1^a ciasse

Operaio specializzato di 2ª classe

Operaio specializzato di 3ª classe

Operaio specializzato di 4ª classe